



COMUNE DI PEGLIO

Provincia di Pesaro e Urbino

COPIA

ORDINANZA DEL SINDACALE

N. 18 DEL 14-08-2026

Oggetto: PULIZIA, CURA E MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI

Il Sindaco

PREMESSO che lo stato di incuria, degrado o abbandono, in cui versano alcune aree private poste all'interno del territorio Comunale, generano disagio alle persone e sono motivo di degrado ambientale, fonte di sporcizia, favorendo il proliferare di animali pericolosi per la salute pubblica, oltre che di insetti nocivi e fastidiosi, costituendo pertanto pericolo anche per la pubblica incolumità;

CONSIDERATO che l'abbandono e l'incuria da parte di privati cittadini di tali appezzamenti di terreno comporta la proliferazione della vegetazione, rovi, sterpaglie che, soprattutto nel periodo estivo, con le elevate temperature, possono essere causa di pericolo per la vita e l'incolumità delle persone per il possibile propagarsi di incendi;

VISTA la necessità che da parte dei proprietari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo dei fondi privati, posti nel territorio comunale, con particolare riferimento a giardini, aree incolte, lotti edificabili, si attui una razionale pulizia e manutenzione di dette aree;

RITENUTO indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti onde prevenire potenziali pericoli o danni alla salute pubblica, oltre che di pregiudizio all'immagine ed al decoro urbano;

VISTO il D.Lgs 285/1992 del Codice della Strada ess.mm. e integrazioni;

VISTO il "Piano Regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi" approvato con DGR n. 901 del 11 giugno 2024, con il quale, ai sensi della L.353/2000, si stabilisce che il periodo maggiormente a rischio di incendi boschivi, per il territorio regionale, è quello compreso fra il 1 luglio e il 15 settembre di ogni anno;

VISTO il D.lgs n.1 del 2018 "Codice di protezione civile" che all' art.3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all'art.6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta Autorità;

VISTA la Legge n.353 del 2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi", così come modificata dal D.L. 8 settembre 2021, n. 120 (conv. con modificazioni dalla L. 8 novembre 2021, n. 155);

VISTA la legge regionale forestale n. 6 del 23 febbraio 2005;
VISTO il D.lgs n.152 del 2006 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale";
VISTO il R.D. n° 3267 del 30 dicembre 1923 dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale e ss.mm.ii.;
VISTO il D.lgs n.1 del 2018 "Codice di protezione civile" art.16 comma 1 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;
VISTO l'art.50 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 ss.mm. e integrazioni che attribuisce al Sindaco competenza ad emanare di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti in materia di igiene e sanità pubblica per la prevenzione e l'eliminazione di gravi pericoli per la pubblica incolumità;

ORDINA

- 1) ai proprietari delle aree non edificate e degli spazi liberi posti all'interno del territorio del Comune di Peglio, di provvedere ad effettuare, a proprie cura e spese, interventi di pulizia mediante taglio delle erbe e altro materiale vegetale, oltre che rimozione del materiale di risulta. Detti interventi di taglio costante e rimozione dell'erba e della vegetazione devono essere svolti con regolarità e comunque ogni volta che si renda necessario, provvedendo anche ad eventuali interventi di derattizzazione e di disinfestazione allo scopo di combattere, ove necessari, la proliferazione di ratti ed insetti fino al 31/10/2026.
- 2) di disporre che i contravventori saranno perseguiti con l'irrogazione della sanzione amministrativa da €.25,00 ad € 500,00 da applicarsi con i criteri e di principi della Legge 689/81.

DISPONE

che il presente provvedimento sia reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio e nel sito on-line ufficiale del Comune;

DISPONE

che il Servizio Unico Intercomunale di Polizia Locale (S.U.I.P.L.), c/o Unione Montana Alta Valle del Metauro di Urbania (PU), oltre agli Agenti e Ufficiali della Forza Pubblica, portino ad esecuzione il presente provvedimento.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. delle Marche, entro 60 giorni ai sensi della legge 1034/71, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 1199/71.

Per quanto attiene alla collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37, comma 3 del D.Lgs. n. 285/92 e con le formalità stabilite dall'art. 74 del D.P.R. 495/92.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
f.to Talozzi Livio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 14-08-2026 al 29-08-2026

Lì 14-08-2026

IL SINDACO
f.to Talozzi Livio